

TRIBUNALE DI TRAPANI - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art 414 c.p.c.

Con contestuale istanza ex art 700 cpc e istanza ex art 151 cpc

LA SIG.RA **SCARCELLA IVANA**, nata a Erice il 17.5.1992 e residente in Misiliscemi (TP) nella Frazione Rilievo, Via Marsala 350, C.F.: SCRVNI92E57D423Q, ma elettivamente domiciliata, nel Corso Italia n. 77, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Scarcella, C.F. SCR GPP 59L25 L331E, - ai fini delle comunicazioni si indica il proprio indirizzo di pec : giuseppe.scarcella@avvocatitrapani.legalmail.it, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura ad litem come in atti conferita,

Contro

- **MINISTERO DELLA ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo nella via Valerio Villareale n. 6;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: 80018500829 con sede in Palermo nella Via G. Fattori n. 60, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo nella via Valerio Villareale n. 6,

- **UFFICIO SCOLASTICO XI AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: 80003400811, con sede in Trapani nella Via Castellammare n. 14, ma domiciliato ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo nella Via Valerio Villareale n. 6,

premessi che



1) La ricorrente ha conseguito la laurea triennale in educazione di Comunità – L-19- delle Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione – D.M. 270/2004, in data 26.2.16, presso l'Università degli Studi di Palermo con valutazione 102 su 110;

2) La dott.ssa Scarcella ha altresì conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (Classe LM- 85) nell'anno 2020 e 2021 presso l'Università degli Studi di Pegaso con sede a Varese, con valutazione 102/110;

3) In data 26.06.2016 la deducente ha conseguito i 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo psico - pedagogiche presso l'Università di Palermo, oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti;

4) In data 31.05.2022 l'istante ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Trapani per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

5) La piattaforma online non ha permesso, nonostante in possesso della laurea magistrale dei 24 cfu, di potersi iscrivere nella Prima fascia della graduatoria provinciale costringendola così a doversi declassare in seconda fascia contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente di seguito meglio precisata;

6) La ricorrente è quindi inserita nelle graduatorie di cui alle citate classi di concorso, Seconda fascia GPS, in posizione n. 332 con punti 31 per la classe di concorso A18, mentre al n. 208 con punti 39 per la graduatoria relativa al Personale Educativo;



Ciò premesso, la dott.ssa Ivana Scarcella, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, ricorre a codesto On.le Tribunale per vedersi accolta la propria domanda sulla base dei seguenti

MOTIVI

A) VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE E 2013/55/UE.

La direttiva comunitaria 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri e il provvedimento di recepimento della direttiva, il D. Lgs. n. 206/2007, ha abrogato, in tutto o in parte, la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali. La nuova direttiva 2013/55 CE ha modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il suo decreto attuativo è il D. Lgs. n. 15/2016.

È significativo evidenziare come la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea qualifica professionale al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo esercizio della stessa.

I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di *“titolo di formazione e quindi di “qualifica professionale”* utile all'esercizio della *“professione regolamentata”*. I termini di *“abilitazione”* e /o *“idoneità”* non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di *“qualifica professionale”* adottata dalla normativa dell'Unione Europea.



Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato Italiano non rientrano nelle definizioni di “*qualifica professionale*” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano , ai sensi della stessa, una di “*formazione regolamentata*” ma una mera procedura amministrativa appartenente nell’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato Italiano , posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titoli di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che di “*qualifica professionale*” adottata dalla normativa dell’Unione Europea. Il Ministero dell’Istruzione, mediante D. M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge e che tali titoli sono idoneo all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “*qualifica professionale*”.

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno



stato membro dell'UE voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito d'accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie. Infatti, anche l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio del 2020 richiede per l'iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze la c.d. “*abilitazione*” continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU, condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione, ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE e del relativo Decreto di attuazione.

B) VALORE ABILITANTE CON LAUREA E 24 CFU. NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' E/O DISAPPLICABILITA' DELL'ORDINANZA 60/2020 NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE TALE VALORE ABILITANTE

Il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 è volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti l'art 5 statuisce quanto segue:

“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o



equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato).

In altri termini, si equipara tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti - l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, TFA e SSIS) con i 24 CFU.

Ne consegue che i docenti che hanno conseguito la laurea ed i 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.

Inoltre ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure *“l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”*.

Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi



concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit., comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie – riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

Di contro tanto l'O.M. n. 60 /2020 che il DM N.781/2020 hanno previsto per le neo istituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'Istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che *"le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti"*.

È evidente come i concetti di abilitazione e di idoneità all'insegnamento vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT , essendo questi ultimi *"titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al D.M. n. 131/2'007 da ricondurre quindi in una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero*



dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad altre abilitazioni"). Infatti, attesa l'omogeneità delle istituzioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art 2 del D.M. 374/17 e della lettera A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.

Quanto sin qui sinteticamente detto è frutto di un'attenta analisi, recepita dai Giudici di merito di tutta Italia.

In tutti i casi sottoposti all'attenzione dei vari Tribunali e in molti altri ancora la laurea congiuntamente al possesso dei 24 CFU costituisce abilitazione all'insegnamento.

Inoltre, l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla prima fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria e fonte di rango superiore costituita dalla legge 107/2015. Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico - abilitativa della ricorrente, che le permetterà infatti di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto evidente che escludere la ricorrente dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe

È *ictu oculi* evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione laddove la norma fosse così interpretata determinando una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione della ricorrente.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma



primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal Legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'inserimento delle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, ovvero quella dell'inserimento nella prima fascia o anche dell'accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti riservati ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto della ricorrente ad accedere alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali, anch'esse riservate ai docenti abilitati.

SUL PERICULUM IN MORA

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del c.d. "*periculum in mora*", per l'emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre aggiungere l'assorbenza del *fumus boni iuris* sul *periculum*, nel senso che se è conclamata la violazione di una norma di legge non v'è *periculum* che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del *periculum in mora* stesso rispetto al *fumus boni iuris*. Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini



dell'assumibilità della misura d'urgenza richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del *fumus boni iuris*, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di *periculum in mora* di minore spessore.

Ad ogni modo, nel caso di specie è evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato alla ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, con conseguente immediato inserimento in prima fascia.

Infatti, non v'è chi non veda come vi sia il pericolo qualificato dal ritardo, imminente ed irreparabile. La domanda principale ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione al valore abilitante dei titoli, e quindi si prescinde dall'inserimento in graduatoria, che ne è una imminente conseguenza, il che evidenzia la sussistenza dell'attualità e la concretezza del *periculum*.

In sintesi, il *periculum in mora* si sostanzia nella concreta possibilità, per la ricorrente, allorchè venga riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, di notificare il provvedimento ai fini dell'inserzione nelle superiori graduatorie, intese come I fascia GPS e II fascia delle graduatorie d'istituto. L'ammissione nella prima fascia delle GPS come è noto da diritto alle supplenze per gli insegnanti e addirittura, con un ultimo intervento normativo, il Legislatore, solo per l'anno scolastico 2021/22, ha consentito che proprio dalla prima fascia si possa attingere l'agognata ammissione a ruolo.

La recente modifica normativa di cui all'art. 59 del D.LL. 25 maggio 2021, n. 73, ha messo un nuovo tassello nel percorso di reclutamento degli insegnanti proprio in quanto, dopo la chiusura delle G.A.E. dal 2006, per la



prima volta, si consente di attingere da graduatorie per titoli ai fini dell'attribuzione del ruolo.

Non solo!

Il danno è ulteriormente aggravato in virtù della previsione normativa di cui all'art 59 del D.L. 25.5.21 n. 73 che introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia consentendo dunque di accedere alla tutela d'urgenza ed impendendo la perdita di un contratto ed il verificarsi di un pregiudizio della professionalità non altrimenti risarcibile.

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa e elettivamente domiciliata, con il presente ricorso

CHIEDE

Al Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, per tutti i su esposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

In via cautelare

- Accertare, ritenere e dichiarare che la dott.ssa Ivana Scarcella dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del titolo Accademico e di 24 CFU;
- per l'effetto, ordinare al Ministero resistente di inserire la dott.ssa Ivana Scarcella nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze, personale docente, per le classi concorsuali A18 con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto per il Personale Educativo;

NEL MERITO



- Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del titolo Accademico e di 24 CFU e quindi, disapplicare l'ordinanza 60/20 del Ministero nella parte in cui non riconosce tale valore abilitante per quanto sopra esposto e ciò per le classi di cui sopra;

- Ordinare al Ministero convenuto, di inserire la dott.ssa Ivana Scarcella nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze, personale docente, per le classi di concorso sopra dette, prov. di Trapani , con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'Istituto;

Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto, che si dichiara antistatario.

NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.

VISTO il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. vertente tra la dott.ssa Ivana Scarcella ed il MIUR;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art 151 c.p.c. , stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica - notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la richiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO

La ricorrente



CHIEDE

All'Ill.mo Giudice adito , di volere autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c. adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai cui richiedere la pubblicazione degli atti.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile.

Si offrono in comunicazione :

- 1) Diploma di Laurea del 22.6.16
- 2) Dichiarazione sostitutiva del 26.8.22 sul titolo di studio posseduto.
- 3) Certificazione del 19.4.21 sui crediti formativi rilasciata dall'Università degli studi di Palermo
- 4) Istanza 31.5.22 per inserimento Graduatorie Provinciali (GPS)
- 5) Stralcio graduatoria con posizione utile della ricorrente A18.
- 6) Stralcio graduatoria con posizione utile della ricorrente per il personale educativo.

Trapani, li 31.10.2022

Avv. Giuseppe Scarcella

